

Oggetto: Contenzioso Cucca Stellario /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Cristina Bisignano

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3373/22 tra le parti Cucca Stellario/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1307/23 del 17/11/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.000,00 oltre interessi compensativi per € 210,75, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 443,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 601,40 da distrarsi all'avv. Cristina Bisignano, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 1.812,15;

VISTO il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;


RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.812,15 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1307/23 del 17/11/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.201,75 in favore di Cucca Stellario nato a Messina l'11/07/67 c.f. CCCSL67L11F158X tramite bonifico sul c/c IBAN IT05Z 03069 16520 100000 013117 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 601,40 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Cristina Bisignano nata a Messina il 9/03/1972 c.f. BSGCST72C49F158O tramite bonifico sul c/c IBAN IT82D 05036 16501 CC0691 820476 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*



Risultati della ricerca

sentenza con distrazione- conteggi COASS-21-2334-Gdp di Messina: Cucca Stellario/Cas R.G.3373/2022 Giudice: Starvaggi Francesca

Nelle cartelle

 Tutte le cartelle

Inbox

Data

 Tutte Questa settimana Settimana scorsa Questo mese Seleziona intervallo

Dal

gio 14/12/2023

Al

gio 14/12/2023



Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

lun 27/11, 09:58

SEGRETERIA Studio Bonura & Partners <info.bonura.partners@gmail.com>; ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

 Rispondi a tutti | 

PASQUINELLI

Cucca Stellario-Cas pro ...
12 KBCucca Stellario-Cas cont...
39 KBCucca Stellario-Cas cart...
231 KBCucca Stellario-Cas cart...
311 KB

4 allegati (593 KB) Scarica tutto

Gentil Avvocato, grazie.

L'Assicurato provvederà ai bonifici e lo preghiamo di avvertirla una volta avvenuti i pagamenti. Cordiali saluti

Da: SEGRETERIA Studio Bonura & Partners [mailto:info.bonura.partners@gmail.com]

Inviato: venerdì 24 novembre 2023 19:34

A: ufficiosinistri@autostradesiciliane.it; Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l.

Oggetto: Re: COASS-21-2334-Gdp di Messina: Cucca Stellario/Cas R.G.3373/2022 Giudice: Starvaggi Francesca

Gentilissimi,

in riferimento al procedimento in oggetto, in allegato i conteggi, fattura pro forma dell'avv. Bisognano poiché procuratore antistatario e tutta la documentazione necessaria per procedere al pagamento. Vi preghiamo di informarci non appena verrà effettuato il bonifico in modo da poter riscontrare la collega che ci ha già notificato la sentenza.

Cordialità

Studio legale Bonura

Il giorno mar 21 nov 2023 alle ore 19:07 SEGRETERIA Studio Bonura & Partners <info.bonura.partners@gmail.com> ha scritto:

Gentilissimi,

in riferimento al procedimento in oggetto, la causa è stata definita con sentenza n.1307/2023 che si allega di condanna del Cas con distrazione delle spese legali. Abbiamo provveduto a chiedere i conteggi e tutta la documentazione necessaria per il pagamento a parte attrice.

Cordialità

Studio legale Bonura

--

--

28/11/23, 10:07

Posta in arrivo per le caselle PEC abilitate all'utente CLORINDA.MIFA

PEC

Tipo E-mail PEC
Da -- < avv.cristinabisignano@docucert.it >
A < autostradesiciliane@posta-cas.it >
Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

1464/R_s
COASS 2/11/23

Venerdì 24-11-2023 12:44:10

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:


- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegati:

sentenza_cucca_cas_con_attestazione_ex_art_475_cpc.pdf Relata_notifica_187_cucca.pdf.p7m

Dati Tecnici:

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



[Firma manoscritta]

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 33585
del 28-11-2023 Sez. A





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

in persona del giudice, avv. Francesca Starvaggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3373/2022 R.G. e vertente

tra

Cucca Stellario, nato a Messina l'11.07.1967, rappresentato e difeso dall'avv.

Cristina Bisignano

Attore

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, p.i. 01962420830, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, c.da Scoppo, rappresentato e difeso dall'avv. Gertrude Bonura

Convenuto

Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.10.2023 i difensori della parti precisavano le conclusioni come da verbale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Cucca Stellario conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 26.04.2021, alle ore 20,10 circa, sulla Autostrada A20, allorquando mentre la signora Tricomi Patrizia percorreva a bordo dell'autovettura Peugeot targata FV 142

Consorzio per le
AUTOSTRADIE SICILIANE
Prot. 33585
del 28-11-2023 Sez. A



EV c, di proprietà dell'attore, la predetta autostrada, con direzione di marcia Messina-Palermo, giunta al Km 22+720 in località Villafranca, urtava contro un oggetto metallico situato sulla carreggiata stradale. Riferiva che in conseguenza dell'impatto il mezzo subiva danni ammontanti ad €. 1430,06 oltre iva, che sul posto intervenivano gli agenti della Polizia di Stato di Messina che constatavano la presenza dell'inerte nella carreggiata e redigevano rapporto.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda stante l'assenza di propria responsabilità per caso fortuito ed, in via subordinata, il concorso di colpa della conducente.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale. Successivamente all'udienza del 18.10.2023, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe, con concessione del termine fino al 10 novembre 2023 per il deposito di note conclusive.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, sussistendo la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Invero, secondo l'orientamento più volte ribadito, ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del codice della strada, in considerazione della possibilità di svolgere una adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea di principio, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non

specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (così Cassazione 29.03.07, n. 7763, nel caso di immissione improvvisa di cane nella carreggiata con conseguente scontro con autovettura). La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità si configuri in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rileva al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che non è immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri della oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o dello stesso danneggiato. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.02.2008, n. 4279; Cass. 06.07.2006, n. 15383).

Nel caso di specie, la dinamica dell'occorso risulta confermata dal rapporto redatto dalla Polizia di Stato che, intervenuta sul luogo del sinistro, ha constatato la presenza nella sede stradale dell'oggetto metallico posto sulla carreggiata ed ha riconosciuto la predetta anomalia come esclusiva cagione dell'evento.



Inoltre, il teste escusso, Cucca Antony, trasportato nell'autovettura al momento del fatto, ha precisato che l'oggetto di colore scuro, posto al centro della corsia destrorsa in curva, non era visibile anche per l'assenza totale di illuminazione. Che a causa dell'urto con lo stesso, la macchina aveva sbandato e che una volta fermata nella corsia di emergenza si constatava che la ruota era squarciata.

Quanto accaduto configura la responsabilità da omessa custodia a carico dell'ente gestore dell'autostrada, dal momento che il predetto, sul quale incombe l'onere, non ha dimostrato che l'anomalia presente sulla carreggiata fosse riconducibile all'ipotesi di caso fortuito. La presenza dell'oggetto metallico sulla carreggiata stradale non può infatti ritenersi come evento imprevedibile. L'incidente è da ascrivere ad esclusivo fatto e colpa del Consorzio che, nella qualità di ente proprietario dell'autostrada, non ha provveduto alla manutenzione e pulizia della sede autostradale, ove si trovava abbandonato il materiale inerte.

Sul concessionario incombono precisi obblighi di controllo e di vigilanza, diretti ad assicurare la percorrenza veloce delle autostrade in condizioni di sicurezza per l'automobilista e l'esclusione di situazioni di pericolo occulto che possono essere causa di sinistro stradale.

L'inosservanza di tali precisi obblighi da parte dell'ente convenuto, quale gestore del tratto autostradale in cui è avvenuto il sinistro per cui è causa, nonché l'inadempimento degli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul custode ex art. 2051 c.c., legittimano l'affermazione della responsabilità del medesimo in ordine all'evento dannoso per cui è controversia, storicamente accertato nella sua ontologica esistenza in esito all'esperita istruttoria.

Rilevato, inoltre, che non è emerso un comportamento colposo del danneggiato – al quale, peraltro, la Polizia Stradale intervenuta non ha contestato alcuna violazione al codice della strada - ed escludendo, pertanto, alcun concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., va ritenuta la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. per danno da cosa in custodia del Consorzio che, pertanto, deve essere condannato a risarcire i danni subiti dall'attore.

Sotto tale profilo con riferimento al danno al mezzo, ritiene questo giudice di poter considerare documentazione idonea a dimostrare il danno sofferto, lo stesso verbale della Polizia di Stato, dal quale emerge che l'autovettura dell'attore per effetto dell'urto ha subito la "foratura pneumatico anteriore dx-cerchio in lega danneggiato – leggera striatura paraurti posteriore destro parte bassa".

Gli stessi danni sono stati accertati dal perito di parte ass. Lucà Sergio, che li ha quantificati in euro 1.430,06, oltre iva. Sebbene il documento redatto da un terzo non fa prova nel processo civile - va ricordato, infatti, che la perizia di parte redatta da un terzo può essere sì valutata ex art. 2729 c.c., ma solo se unita ad altri elementi di prova (in quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, corroborando quelli) - rilevato nel caso di specie i danni risultano comunque accertati dall'autorità (nel verbale prodotto in atti), è possibile ritenere che all'attore debba essere riconosciuto secondo equità l'importo complessivo di euro 1.000,00. Per quanto sopra, va condannato l'ente convenuto a pagare a titolo risarcitorio il suddetto importo. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto decorrenti dalla produzione dell'evento dannoso sino al momento della

liquidazione al tasso annuo medio ponderato del 3% sulle somme liquidate e gli interessi al tasso legale dalla data della liquidazione fino all'effettivo pagamento

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal DM 147/2022, applicando i valori medi previsti per ogni fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:

-dichiara la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella causazione del sinistro per cui è causa e, di conseguenza, condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento della somma di Euro 1.000,00, già rivalutata all'attualità, oltre interessi come determinati nella parte motiva;

-condanna l'ente convenuto al pagamento dei compensi del giudizio liquidati in euro 443,00, di cui euro 98,00 per contributo unificato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, avv. Cristina Bisignano, dichiaratosi antistatario.

Messina, 17.11.2023

Il G.d.P.
(avv. Francesca Starvaggi)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, si attesta che la copia del titolo stampato ed unito in unico documento mediante timbratura di giunzione per complessive 6 (sei) pagine, identificate con GUID:844753da-aa86-4202-b06c-684ea7417117, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 3373/2022 R.G. Giudice di Pace di Messina dal quale è stato estratto.

messina, 24 novembre 2023 (IUG:U1-1803D1)

Avv. cristina bisignano

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv CRISTINA BISIGNANO iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di MESSINA (CF: BSGCST72C49F158O) ,quale difensore

di **cucca stellario** (CF: CCCSLL67L11F158X)

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:

- **sentenza cucca cas con attestazione ex art 475 cpc.pdf** (**sentenza_cucca_cas_con_attestazione_ex_art_475_cpc.pdf**) copia informatica, di cui si attesta, ai sensi di legge, che è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

a:

consorzio per le autostrade siciliane , trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC **autostradesiciliane@posta-cas.it** estratto dal registro IPA (**indicepa.gov.it**) in quanto non presente nel registro PP. AA. e ciò ai sensi dell'art. 28 del d.l. 76/2020

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente presso Giudice di Pace di messina GI dott. francesca starvaggi nel procedimento di cui al n. di RG: 3373/2022

Luogo e data: MESSINA , 24/11/2023

F.to digitalmente da
Avv. CRISTINA BISIGNANO

STUDIO LEGALE

AVV. CRISTINA BISIGNANO
cribisignano@libero.it

AVV. ANTONINO CACIA
ninocacia@hotmail.com

AVV. RITA LUCA
avvocato@ritaluca.it

AVV. GABRIELE LOMBARDO
avv.gabrielelombardo@gmail.com

AVV. VALERIA BISIGNANO
valebisi@live.it

AVV. GABRIELLA DEPASQUALE
gabrielladepasquale90@gmail.com

Messina, 24 novembre 2022

*Gentile Signora
Avv. Gertrude Bonura*

***Oggetto: Cucca Stellario c Consorzio Autostrade
Siciliane; sentenza n. 1307/2023 del Giudice di Pace di
Messina dott.ssa Starvaggi.***

Nell'interesse del sig. Cucca Stellario declino qui di seguito gli
importi dovuti in forza della sentenza in oggetto

**per il sig. Cucca l'importo di €. 1.210,75 quale risarcimento
danni al mezzo liquidato dal Giudice, comprensivo di € 210,75 quali**


interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto decorrenti dalla produzione dell'evento dannoso sino al momento liquidazione al tasso medio ponderato del 3%..." oltre interessi legali dal fatto ad oggi da corrispondersi sul conto corrente presso conto corrente di cui si declina di seguito codice. Iban: IT05Z0306916520100000013117
Bic/Swift : BCITITMM

Per lo scrivente procuratore distrattario è dovuto l'importo di €. 522,05 comprensivo di spese, spese generali, iva e cpa da corrispondere a mezzo bonifico su conto corrente presso Banca Agricola Popolare di Ragusa: IT82D0503616501CC0691820476 come da pro forma che si allega.

Resto in attesa di riscontro e porgo

Cordiali Saluti

(Avv. Cristina Bisignano)



CRISTINA BISIGNANO
AVVOCATO

Proforma

Messina, 23 novembre 2023
Cucca Stellario
c.f. CCCSL67L11F158X
Solvente Cas

Oggetto: sentenza gdp messina

Esenti		98,00
Onorari	€	345,00
Spese generali	€	51,75
C.P.A. 4%	€	15,87
<u>I.V.A. 22 %</u>	<u>€</u>	<u>90,78</u>
<u>R.A.</u>	<u>€</u>	<u>79,35</u>
Netto a pagare	€	522,05

Banca Agricola Popolare di Ragusa
IT 82D0503616501CC0691820476
Conto intestato Bisignano Cristina
BSGCST72C49F1580

